

## Regolamento d'investimento

---

Liberty LPP Fondazione collettiva

## Sommario

---

- Art. 1 Scopo
  - Art. 2 Principi generali
  - Art. 3 Principi d'investimento del patrimonio
  - Art. 4 Aspetti generali degli investimenti patrimoniali
  - Art. 5 Estensione delle possibilità d'investimento
  - Art. 6 Investimenti estesi consentiti
  - Art. 7 Limitazioni delle categorie in caso di estensione delle possibilità d'investimento
  - Art. 8 Compiti e competenze nell'investimento del patrimonio
  - Art. 9 Scelta dell'investimento patrimoniale
  - Art. 10 Requisiti di ammissione dei partner contrattuali come gestori patrimoniali, consulenti e intermediari
  - Art. 11 Osservanza e monitoraggio delle direttive d'investimento
  - Art. 12 Principi per l'iscrizione a bilancio
  - Art. 13 Redazione di rapporti e controlli
  - Art. 14 Corporate Governance
  - Art. 15 Integrità e lealtà nella gestione patrimoniale
  - Art. 16 Lacune del Regolamento ed eccezioni
  - Art. 17 Modifiche al Regolamento
  - Art. 18 Allegati
  - Art. 19 Lingua di riferimento ed equiparazione
  - Art. 20 Foro competente e diritto applicabile
  - Art. 21 Entrata in vigore
- Allegato I: Base delle strategia d'investimento (SAA, Strategic Asset Allocation)
- Allegato II: Esercizio dei diritti degli azionisti (art. 71a e 71b LPP)

## Regolamento d'investimento

---

Visto l'art. 9 dell'Atto di Fondazione di Liberty LPP Fondazione collettiva (di seguito «Fondazione»), il Consiglio di Fondazione emana il seguente Regolamento d'investimento (di seguito «Regolamento»):

### Art. 1 Scopo

---

- 1 Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito delle prescrizioni di legge, gli obiettivi e i principi da osservare per la gestione patrimoniale dei fondi di previdenza, nonché l'organizzazione dell'investimento patrimoniale. La Fondazione è tenuta a rispettare i principi sottoelencati.
- 2 Il Regolamento è vincolante per tutte le persone fisiche e giuridiche incaricate dell'investimento patrimoniale.
- 3 Gli interessi finanziari delle persone assicurate sono l'unica priorità.
- 4 Il Regolamento viene verificato ed eventualmente adattato almeno una volta all'anno.
- 5 I costi e le indennità sono disciplinati nel regolamento dei costi.
- 6 Le riserve per fluttuazioni di valore sono regolate nel regolamento sulle riserve.

### Art. 2 Principi generali

---

- 1 Ai sensi dell'art. 51a cpv. 2 lett. m LPP il Consiglio di Fondazione è responsabile della determinazione degli obiettivi e dei principi della gestione patrimoniale nonché dell'esecuzione e del monitoraggio del processo d'investimento.
- 2 La Fondazione è responsabile per l'amministrazione legale dell'avere di previdenza conformemente a LPP, LFLP, OPP 2 e OLP. Lei affida gli investimenti e la gestione del suo patrimonio previdenziale soltanto a persone e a istituzioni qualificate e organizzate in modo da garantirle il rispetto delle prescrizioni dall'art 48f OPP2.
- 3 La Fondazione propone una selezione di banche di deposito e gestori patrimoniali accreditati, che essa può cambiare in qualunque momento per fondati motivi.
- 4 La Fondazione offre soluzioni d'investimento conformi alla LPP propri o sviluppati in collaborazione con partner contrattuali. In proposito la Fondazione può offrire due forme:
  - a) pool d'investimenti per più casse di previdenza (Pool Invest), gestendo separatamente come gruppo contabile secondo il regolamento d'organizzazione;
  - b) veicolo d'investimento per una singola cassa di previdenza (Mandate Invest), gestito separatamente come gruppo contabile secondo il regolamento d'organizzazione, in cui

il Consiglio di Fondazione può definire determinate condizioni di ammissione, in particolare in funzione della capacità di rischio di una cassa di previdenza.

### Art. 3 Principi d'investimento del patrimonio

---

- 1 *Liquidità*: La Fondazione è tenuta a far fronte sempre ai propri impegni.
- 2 *Sicurezza*: Nell'investimento del patrimonio occorre prestare attenzione a garantire la certezza della realizzazione degli obiettivi previdenziali.
- 3 *Diversificazione*: Devono essere sempre osservati i principi di diversificazione del rischio.
- 4 *Rischio d'investimento/redditività*: Il patrimonio deve essere investito e amministrato in modo da ottenere, nel quadro della capacità di rischio stabilita, il massimo rendimento globale possibile, dando la priorità al risultato a lungo termine.

### Art. 4 Aspetti generali degli investimenti patrimoniali

---

- 1 Per tutte le soluzioni d'investimento messe a disposizione, il Consiglio di Fondazione si assicura che vengano osservate le prescrizioni d'investimento ai sensi dell'art. 71 cpv. 1 LPP e agli art. 49–58 OPP 2.
- 2 Per le quote o azioni d'investimenti collettivi di capitale, quale rischio del debitore si considera in generale il rischio dei valori base sottostanti all'investimento e non la domiciliazione dell'investimento collettivo.
- 3 Ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2, la Fondazione offre all'assicurato un'estensione degli investimenti, ammessi in osservanza degli art. 5–7 del presente Regolamento.
- 4 Non sono ammessi gli investimenti con obbligo di eseguire investimenti suppletivi ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2. Fanno eccezione gli investimenti in un singolo immobile secondo l'art. 53 cpv. 5 lett. c OPP 2.

### Art. 5 Estensione delle possibilità d'investimento

---

- 1 Le basi per l'estensione delle possibilità d'investimento sono stabiliti dalla Fondazione.
- 2 È possibile ricorrere all'estensione delle possibilità d'investimento ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2 se compatibile con la capacità di rischio.

- 3 Nel suo conto annuale, la Fondazione dichiara, ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2, di aver osservato le norme in materia di sicurezza e ripartizione dei rischi di cui all'art. 50 cpv. 1-3 OPP 2.

## Art. 6 Investimenti estesi consentiti

Sono ammesse le seguenti possibilità estese d'investimento nel rispetto dei principi di diversificazione, se la strategia d'investimento, la capacità di rischio e la propensione al rischio della persona assicurata sono state garantite e definite:

### a) Investimenti alternativi senza l'obbligo di eseguire versamenti supplementari

Comprendono tra gli altri Hedge Funds, Futures Funds, investimenti in materie prime, Private Equity, Insurance Linked Securities, obbligazioni perpetue (Perpetual Bonds), Senior Secured Loans, Coco Bonds, Asset Backed Securities (ABS), Collateralized Debt Obligations (CDO) o prodotti sintetici basati su Credit Default Swaps. Per gli investimenti alternativi è possibile investire solo in investimenti di capitale collettivi o società d'investimento quotate in borsa con un calcolo regolare di un valore di mercato (NAV, valore dell'attivo netto, quotazione di borsa). Gli investimenti collettivi di capitale non diversificati (per es. ETF oro) e gli investimenti in società d'investimento quotate in borsa possono rappresentare al massimo il 5% dell'investimento patrimoniale.

### b) Investimenti in infrastrutture

## Art. 7 Limitazioni delle categorie in caso di estensione delle possibilità d'investimento

Per quanto riguarda i fondi di previdenza, le singole categorie d'investimento estese ai sensi dell'art. 6 sono soggette alle seguenti limitazioni:

a) Investimenti alternativi senza l'obbligo di eseguire versamenti supplementari: 20%  
Investimenti non diversificati max. 5% per fondo/investimento di capitale collettivo

b) Investimenti in infrastrutture: 10%

## Art. 8 Compiti e competenze nell'investimento del patrimonio

- 1 L'organizzazione direttiva nell'ambito dell'investimento del patrimonio della Fondazione comprende i seguenti livelli:
  - Consiglio di Fondazione
  - Amministrazione
  - Commissione di previdenza in caso d'investimento patrimoniale a livello di cassa di previdenza (Mandate Invest)
- 2 Il Consiglio di Fondazione è il responsabile ultimo per l'investimento del patrimonio. L'amministrazione del patrimonio può essere delegata a un gestore patrimoniale esterno con un contratto di gestione patrimoniale, mantenendo in capo al Consiglio di Fondazione la supervisione e le decisioni strategiche

(determinazione delle categorie d'investimenti e delle fasce tattiche).

- 3 Per l'investimento e la gestione del proprio patrimonio di previdenza, la Fondazione incarica solo persone e istituti a tal fine abilitati e organizzati in modo da garantire il rispetto delle disposizioni agli articoli 48f e 48g-48l OPP 2. Per le persone e gli istituti esterni valgono i requisiti di ammissione secondo l'art. 10.
- 4 L'Amministrazione è responsabile di una periodica e adeguata informazione agli assicurati.
- 5 I singoli compiti e le singole competenze del Consiglio di Fondazione, dei gestori patrimoniali, dell'Amministrazione e della Commissione di previdenza sono stabiliti nelle disposizioni che seguono e negli altri casi dal Regolamento d'organizzazione.
- 6 Sulla base dei SWISS GAAP RPC 26 per ogni Pool Invest e Mandate Invest viene calcolato uno specifico grado di copertura secondo l'art. 44 OPP 2.

## Art. 9 Scelta dell'investimento patrimoniale

- 1 La Fondazione, oppure la cassa di previdenza (Commissione di previdenza) per i Mandate Invest, sceglie una strategia d'investimento adeguata alla propria capacità di rischio e alla propria propensione al rischio. La Fondazione verifica la capacità di rischio e la propensione al rischio secondo i principi riconosciuti.
- 2 La strategic allocation e le fasce tattiche sono adottate dal Consiglio di Fondazione per ciascun Pool Invest/Mandate Invest. Il gestore patrimoniale di ciascuna soluzione d'investimento ha il diritto di proposta. La Fondazione dispone di una strategia base d'investimento (Allegato I) che serve come riferimento per determinare la concreta strategia d'investimento del rispettivo Pool Invest/Mandate Invest e che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
- 3 Le modifiche della strategia sono possibili di principio in qualunque momento, seguendo la stessa procedura prevista per la (prima) determinazione della strategia.

## Art. 10 Requisiti di ammissione dei partner contrattuali come gestori patrimoniali, consulenti e intermediari

- 1 I gestori patrimoniali eventualmente incaricati dalla Fondazione con un contratto di gestione patrimoniale sono elencati in maniera esaustiva nell'art. 48f OPP 2.
- 2 I partner contrattuali operanti esclusivamente come consulenti, intermediari, broker e simili, devono essere registrati nel registro dei consulenti della LSerFi, tenuto da un servizio di registrazione riconosciuto dalla FINMA, oppure essere registrati nel registro pubblico degli intermediari assicurativi.

- 3 In ogni caso i partner contrattuali, unitamente all'accordo, devono presentare la seguente documentazione:
  - a) Attestazione della registrazione nel registro dei consulenti della LSerFi
  - b) Autorizzazione da parte della FINMA
  - c) Attestazione della registrazione come intermediario assicurativo nel registro pubblico degli intermediari assicurativi
- 4 Le eccezioni ai paragrafi 2 e 3 citate sopra devono essere approvate dall'Amministrazione della Fondazione.

## Art. 11 Osservanza e monitoraggio delle direttive d'investimento

- 1 Le persone incaricate della gestione patrimoniale sono responsabili della costante osservanza delle direttive d'investimento di cui all'art. 71 cpv. 1 LPP, art. 49-58 OPP 2.
- 2 La Fondazione vigila sull'osservanza con periodici controlli a campione.
- 3 Se per qualsivoglia motivo tali direttive non vengano osservate, le persone incaricate della gestione patrimoniale devono ripristinare tempestivamente e spontaneamente una situazione conforme alle disposizioni di legge e contrattuali.
- 4 Inoltre, si impegnano a provvedere a tutte le necessarie correzioni alla prima richiesta della Fondazione e a confermarne per iscritto l'esecuzione. Per gli investimenti alternativi, gli altri fondi e gli investimenti in infrastrutture, la correzione deve essere eseguita alla successiva data di emissione o rimborso.
- 5 Nel caso in cui le direttive d'investimento non fossero rispettate, la Fondazione potrà procedere alle modifiche necessarie nel deposito titoli.

## Art. 12 Principi per l'iscrizione a bilancio

- 1 I principi contabili e di valutazione sono conformi alle disposizioni dell'art. 47, 48 e 48a OPP 2, nonché ai SWISS GAAP RPC 26.
- 2 La valutazione dei titoli avviene al valore di mercato alla data di chiusura del bilancio. La contabilizzazione degli altri investimenti e crediti avviene al valore nominale, ridotto delle eventuali svalutazioni necessarie dal punto di vista economico-aziendale. Le attività e le passività in valuta estera sono convertite al tasso alla data di riferimento, i costi e i ricavi al tasso giornaliero.
- 3 Le eccezioni devono essere approvate dal Consiglio di Fondazione.

## Art. 13 Redazione di rapporti e controlli

- 1 Il Consiglio di Fondazione si accerta tramite l'Amministrazione della Fondazione che le soluzioni d'investimento concordate con le casse di previdenza e gli amministratori patrimoniali

vengano rispettate e che le direttive d'investimento vengano periodicamente verificate. La Fondazione, inoltre, rivede periodicamente le prestazioni, i costi e la qualità del servizio delle persone e degli enti incaricati della gestione patrimoniale.

- 2 Le persone e gli enti incaricati della gestione patrimoniale mettono a disposizione della Fondazione almeno annualmente gli estratti patrimoniali e gli estratti conto. I rapporti devono fornire essenzialmente indicazioni sugli investimenti effettuati, sul relativo risultato, nonché sul rispetto della strategia d'investimento, delle fasce tattiche e delle direttive d'investimento. La rendicontazione deve anche motivare l'impiego di derivati.
- 3 La Fondazione stabilisce le fonti di corsi e NAV (ad es. Telekurs, Fides, Market Map ecc.) necessari per la valutazione e per l'analisi dei depositi titoli ai sensi della OPP 2.

## Art. 14 Corporate Governance

Se per le azioni detenute dalla Fondazione vige l'obbligo di voto e di trasparenza ai sensi dell'art. 71a e 71b LPP (in vigore dal 1° gennaio 2023), nel quadro delle disposizioni legali la Fondazione stabilisce in un allegato separato (cfr. allegato II) i principi per l'esercizio dell'obbligo di voto.

## Art. 15 Integrità e lealtà nella gestione patrimoniale

- 1 Principi:
  - a) Gli organi coinvolti nell'organizzazione degli investimenti sono tenuti a rispettare le disposizioni del diritto federale relative all'integrità e alla lealtà nell'ambito della gestione patrimoniale (art. 48f -49a OPP 2);
  - b) Una volta all'anno la Fondazione richiede a tutti i partner contrattuali che operano come gestori patrimoniali una dichiarazione scritta circa lo svolgimento di una gestione patrimoniale che rispetti i principi di integrità e lealtà.
- 2 Regole di comportamento:

Per gli organi interni ed esterni valgono i seguenti requisiti e regole di comportamento:

  - a) Dispongono delle competenze tecniche, dell'esperienza professionale e della reputazione necessarie per svolgere al meglio i compiti che vengono loro assegnati nell'interesse delle persone assicurate;
  - b) Gli atti giuridici con affiliati sono ammessi se giovano agli interessi di tutte le persone assicurate. Vanno approvati singolarmente dal Consiglio di Fondazione e presentati all'ufficio di revisione con il conto annuale;
  - c) In caso di negozi giuridici significativi con soggetti affiliati, il Consiglio di Fondazione esige almeno due offerte da parte di concorrenti, che procederà a valutare in modo obiettivo e trasparente. Il processo decisionale deve essere documentato, in modo da consentire all'ufficio di revisione di condurre un'adeguata verifica durante i controlli annuali dei conti. La decisione va presa nell'interesse delle persone assicurate;

- d) Sono vietate tutte le operazioni in proprio con gli stessi titoli della Fondazione che sfruttano la conoscenza delle transazioni eseguite dalla Fondazione a proprio vantaggio e per arricchirsi. Tra tali transazioni rientrano le pratiche del Front, Parallel e After Running;
- e) Tutti i vantaggi patrimoniali sono destinati alla Fondazione. Le eccezioni sono regolate dal regolamento d'organizzazione;
- f) Tutte le persone e gli istituti coinvolti nell'organizzazione degli investimenti (in particolare gestori patrimoniali, consulenti d'investimento, broker) ogni anno devono confermare per iscritto di non aver conseguito ulteriori vantaggi patrimoniali di alcun tipo (ad es. retrocessioni, finder's fee, commissioni di consulenza, ecc.) derivanti dallo svolgimento della loro attività per la Fondazione (al di fuori degli indennizzi previsti nell'accordo scritto) e di averli destinati interamente alla Fondazione. Per vantaggi patrimoniali supplementari si intendono tutte le componenti dei ricavi che non spetterebbero dopo la risoluzione del mandato;
- g) Vanno comunicati al Consiglio di Fondazione eventuali interessi privati. Si evitano possibili conflitti d'interesse con una separazione logica dell'esecuzione e del controllo;
- h) Tutte le persone e gli istituti coinvolti sono tenuti a mantenere il segreto professionale in merito a eventuali questioni confidenziali di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito dell'esercizio della propria funzione per conto della Fondazione.

## Art. 16 Lacune del Regolamento ed eccezioni

- 1 Laddove il presente Regolamento non contenga alcuna norma per una fattispecie specifica, il Consiglio di Fondazione ne adatterà una confacente allo scopo della Fondazione.
- 2 In condizioni speciali il Consiglio di Fondazione può ammettere delle eccezioni al presente Regolamento. Tali eccezioni devono essere verbalizzate con motivazione conclusiva. La motivazione è orientata alla regola «Prudent Investor Rule».

## Art. 17 Modifiche al Regolamento

Il Consiglio di Fondazione può disporre in qualunque momento una modifica del Regolamento. La Fondazione informa gli assicurati in forma adeguata sulle modifiche al Regolamento. La versione in corso di validità è a disposizione dell'Assicurato su [www.liberty.ch](http://www.liberty.ch) oppure può essere richiesta gratuitamente alla Fondazione.

## Art. 18 Allegati

Tutti gli allegati sono parte integrante del presente Regolamento.

## Art. 19 Lingua di riferimento ed equiparazione

Lingua di riferimento per l'interpretazione di tutti i Regolamenti è il tedesco. Il genere maschile comprende anche il genere femminile.

## Art. 20 Foro competente e diritto applicabile

Il presente Regolamento è disciplinato dal diritto svizzero. Nel caso di controversie tra l'assicurato, altri aventi diritto e la Fondazione, saranno competenti i tribunali di cui all'art. 73 LPP. Negli altri casi, per tutte le tipologie di procedimento il foro competente, nonché il luogo di adempimento e di esecuzione per l'assicurato/il partner contrattuale che non ha residenza o sede in Svizzera, è quello di Svitto.

## Art. 21 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023 e sostituisce il precedente Regolamento d'investimento del 12 marzo 2021.

Schwyz, 2 dicembre 2022

Il Consiglio di Fondazione di Liberty LPP Fondazione collettiva

## Allegato I

al Regolamento d'investimento di Liberty LPP Fondazione collettiva

### Base della strategia d'investimento (SAA, Strategic Asset Allocation)

Categoria d'investimento	SAA	Range	Benchmark/nota	Bloomberg
<b>Crediti a breve termine</b>	5	0-100	Switzerland Cash Indices LIBOR Total Return 1 Month	SAION
<b>Crediti obbligazioni</b>	40	0-100		
Obbligazioni CHF	10	0-100	Swiss Bond Index AAA-BBB	SBR14T
Ipoteche Svizzera	10	0-50	Swiss Bond Index Lettere di pegno	SML14T
Obbligazioni in valuta	20	0-100	Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged to CHF	LEGATRCH
<b>Azioni</b>	35	0-45		
Azionario svizzera	18	0-45	Swiss Performance Index	SPI
Azionario internazionale	17	0-45	MSCI All Countries World TR Net ex Switzerland	NDUEAWXZ
<b>Immobili</b>	20	0-30		
Immobili Svizzera	20	0-30	KGAST Immo-Index Mixed	WUPIIMU
Immobili estero	0	0-10		
<b>Investimenti alternativi</b>	0	0-20		
<b>Investimenti in infrastrutture</b>	0	0-10		
<b>Valute estere</b>	17	0-30		

Allegato I in vigore dal: 1° gennaio 2022

## Allegato II

al Regolamento d'investimento di Liberty LPP Fondazione collettiva (in vigore dal 01.01.2023)

### Esercizio dei diritti degli azionisti (art. 71a e 71b LPP)

Visto l'art. 14 del Regolamento d'investimento di Liberty LPP Fondazione collettiva (di seguito «Fondazione») e dell'art. 71a e 71b LPP, il Consiglio di Fondazione disciplina l'esercizio dei diritti degli azionisti nel modo seguente:

#### Art. 1 Fondamenti dell'esercizio dei diritti degli azionisti

##### 1 Ambito di applicazione

La Fondazione esercita fundamentalmente i diritti degli azionisti, in particolare i diritti di voto, relativamente ad azioni di società quotate in borsa con sede in Svizzera, se tali azioni vengono detenute direttamente. Nel caso di società straniere, di norma l'esercizio di voto non viene esercitato.

##### 2 Disposizioni fondamentali

- a) I diritti di voto devono essere esercitati nell'interesse degli assicurati. L'interesse degli assicurati viene definito dagli organi competenti della Fondazione e si ritiene salvaguardato laddove l'intenzione di voto sia diretta al duraturo progresso della Fondazione. Per la valutazione delle richieste, gli organi competenti si orientano all'interesse finanziario nel lungo termine degli azionisti della società.
- b) L'obiettivo consiste nel massimizzare sul lungo termine il valore aziendale della rispettiva società. Pertanto coloro che si fanno carico delle decisioni si orientano, nel far valere i diritti di voto, ai fondamenti di redditività, sicurezza, liquidità e sostenibilità (art. 71 LPP, fondamenti della gestione del patrimonio).
- c) Nell'ambito dell'individuazione dell'interesse degli assicurati possono confluire anche regole comportamentali per l'esercizio di diritti in materia di partecipazione, oltre che per la buona corporate governance di associazioni e istituti noti a livello nazionale e internazionale.
- d) Nell'esercizio dei diritti di voto possono essere prese in considerazione le raccomandazioni di consulenti competenti per i diritti di voto nazionali e stranieri.

##### 3 I diritti di voto vengono esercitati in base alle indicazioni del consiglio d'amministrazione, se le richieste non si oppongono agli interessi degli assicurati o se non si prendono decisioni, su domanda di un membro del Consiglio di Fondazione o della direzione, di sostegno a richieste deroganti da parte del consiglio d'amministrazione della società interessata.

##### 4 Obbligo di voto per determinati punti all'ordine del giorno

In applicazione delle disposizioni di legge secondo l'art. 71a cpv. 1 LPP, la Fondazione eserciterà, in occasione delle assemblee generali delle società con sede in Svizzera, le cui azioni sono quotate in Svizzera o all'estero, e di cui detiene delle azioni (investimenti diretti svizzeri), i diritti di voto sulle proposte annunciate che riguardano i seguenti punti:

- a) Elezione dei membri del consiglio d'amministrazione e del comitato di retribuzione, del presidente del consiglio d'amministrazione e del rappresentante indipendente per il diritto di voto;
- b) Votazione su disposizioni statutarie vigenti ai sensi dell'art. 626 cpv. 2 CO, in particolare su variazioni dello statuto in riferimento alla tematica delle retribuzioni (condizioni quadro);
- c) Disposizioni statutarie e votazioni ai sensi dell'art. 735d CO (retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa), in particolare sulle retribuzioni ai sensi dell'art. 735 CO (importi complessivi al consiglio d'amministrazione, alla direzione e al consiglio consultivo) e dell'art. 735d CO (retribuzioni non approvate nell'ambito del Gruppo).

##### 5 Astensioni e rinuncia al diritto di voto

Una rinuncia generale a esprimere il proprio voto correlato a investimenti diretti svizzeri nell'ambito dei punti all'ordine del giorno per cui è richiesta una votazione ai sensi dell'art. 1 cpv. 4 non è consentita. Al contrario, anche in questo caso è possibile un'astensione, ma solo nell'interesse degli assicurati.

##### 6 Iscrizione nel registro degli azionisti

La Fondazione procede alla registrazione, nell'ambito degli investimenti diretti svizzeri sotto forma di azioni nominative, nel registro degli azionisti in qualità di azionista con diritto di voto al fine di consentire un eventuale esercizio dei diritti di voto ai sensi del presente allegato al Regolamento.

#### Art. 2 Procedura per esprimere diritti di voto correlati alle azioni

##### 1 Procedura

Il Consiglio di Fondazione decide la procedura per assicurare i diritti di voto e definisce l'esercizio concreto del diritto di voto. Di norma si rinuncia a una diretta presenza alle assemblee generali. Per l'esercizio concreto del diritto di voto si può ricorrere ai servizi di rappresentanti indipendenti che assolvono al diritto di voto.

## 2 Implementazione

L'implementazione – nell'ambito delle presenti disposizioni – può essere trasferita alla direzione o a una persona incaricata dalla stessa, a un comitato con diritto di voto/per gli investimenti o a un consulente esterno nell'ambito del diritto di voto.

## 3 Elenco delle priorità

Per l'implementazione, la direzione, risp. la persona dalla stessa incaricata può procedere a un'adeguata definizione delle priorità per quanto attiene alla portata economica di un argomento all'ordine del giorno nell'interesse degli assicurati.

## Art. 3 Divulgazione

---

L'intenzione di voto viene resa nota agli assicurati una volta all'anno (di norma dopo l'assemblea generale) nell'ambito di un rapporto riassuntivo, o le astensioni vengono citate in modo dettagliato. Il rapporto è liberamente disponibile per l'assicurato all'indirizzo [www.liberty.ch](http://www.liberty.ch).

## Art. 4 Securities Lending

---

Il securities lending non è consentito se ciò determinasse l'impossibilità di esercitare i diritti di voto.

## Art. 5 Modifiche al Regolamento

---

Il Consiglio di Fondazione può disporre in qualunque momento una modifica dell'allegato al Regolamento.

## Art. 6 Entrata in vigore

---

Il presente allegato al Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023 e sostituisce l'attuale allegato IV al Regolamento d'investimento del 15 marzo 2019.

---

---

Schwyz, 2 dicembre 2022

Il Consiglio di Fondazione di Liberty LPP Fondazione collettiva